

COMANDO MILITARE ESERCITO "EMILIA ROMAGNA"

IL COMANDANTE

COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME - S.R.I. "MONTE GRANDE"

SERVITÙ MILITARE PROROGATA CON DECRETO N. 06 DATATO 15 APRILE 2023 DEL COMANDANTE MILITARE ESERCITO "EMILIA ROMAGNA".

ELENCO DELLE LIMITAZIONI

(art. 321 comma 1 e comma 2 del D.Lgs. 66/2010)

- 1. Nella fascia di terreno della larghezza di 20 metri, misurati a partire dal perimetro dell'immobile militare, è vietato:
 - a. fare elevazioni di terra o di altro materiale (comma 1);
 - b. costruire condotte o canali sopraelevati (comma 1);
 - c. impiantare condotte o depositi di gas o liquidi infiammabili (comma 1);
 - d. scavare fossi o canali di profondità superiore a 50 centimetri (comma 1). I tratti di condotta che dovessero eventualmente attraversare questa zona devono essere interrati ad una profondità di almeno 50 centimetri;
 - e. aprire o esercitare cave di qualunque specie (comma 1);
 - f. installare macchinari o apparati elettrici e centri trasmittenti (comma 1);
 - g. fare le piantagioni e le operazioni campestri di essenza tale da impedire la possibilità di vista e il tiro (comma 1);
 - h. fabbricare muri o edifici (comma 2);
 - i. sopraelevare muri o edifici esistenti (comma 2).
- 2. Nella fascia che si estende dal perimetro esterno di quella indicata nel precedente punto 1., limitatamente ai fasci compresi tra gli angoli 4° e 14°, 62° e 72°, 90° e 113°, 155° e 165°, 205° e 260°, 308° e 338° (considerando coincidente il centro del cerchio goniometrico con la base di ciascun supporto di antenna), fino alla distanza di 100 metri, misurati dal centro della base di ciascun supporto di antenna, è vietato:
 - a. fare elevazioni di terra o di altro materiale (comma 1);
 - b. costruire condotte o canali sopraelevati (comma 1);
 - c. impiantare condotte o depositi di gas o liquidi infiammabili (comma 1);
 - d. installare macchinari o apparati elettrici e centri trasmittenti (comma 1);
 - e. fabbricare muri o edifici (comma 2);
 - f. sopraelevare muri o edifici esistenti (comma 2), la cui altezza superi il piano orizzontale passante 6 metri al di sotto del livello medio della superficie, naturale o artificiale, su cui è installata la struttura alla quale sono fissate le antenne;
 - g. scavare fossi o canali di profondità superiore a 50 centimetri (comma 1). I tratti di condotta che dovessero eventualmente attraversare questa zona devono essere interrati ad una profondità di almeno 50 centimetri.
- 3. Nella fascia che si estende dal perimetro esterno di quella indicata nel precedente punto 2., limitatamente ai fasci compresi tra gli angoli 4° e 14°, 62° e 72°, 90° e 113°, 155° e 165°, 205° e 260°, 308° e 338° (considerando coincidente il centro del cerchio goniometrico con la base di

ciascun supporto di antenna), fino alla distanza di 200 metri, misurati dal centro della base di ciascun supporto di antenna, è vietato:

- a. costruire condotte o canali sopraelevati (comma 1), la cui altezza superi il piano orizzontale passante a 10 metri al di sotto del livello medio della superficie, naturale o artificiale, su cui è installata la struttura alla quale sono fissate le antenne;
- b. scavare fossi o canali di profondità superiore a 50 centimetri (comma 1). I tratti di condotta che dovessero eventualmente attraversare questa zona devono essere interrati ad una profondità di almeno 50 centimetri.
- 4. Nella fascia che si estende dal perimetro esterno di quella indicata nel precedente punto 3., limitatamente ai fasci compresi tra gli angoli 4° e 14°, 62° e 72°, 90° e 113°, 155° e 165°, 205° e 260°, 308° e 338° (considerando coincidente il centro del cerchio goniometrico con la base di ciascun supporto di antenna), fino alla distanza di 500 metri, misurati dal centro della base di ciascun supporto d'antenna, è vietato:
 - a. costruire condotte o canali sopraelevati (comma 1);
 - b. scavare fossi o canali di profondità superiore a 50 centimetri (comma 1). I tratti di condotta che dovessero eventualmente attraversare questa zona devono essere interrati ad una profondità di almeno 50 centimetri.

II COMANDANTE ES) LISSMI Guido ORSOLINI ORSOLINI